



Consiglio Nazionale delle Ricerche

SELEZIONE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
BIOMEDICA (IRIB) – PALERMO
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bando n. 390.424 IRIB

LA PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003, n. 127 *"Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche"*;

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, *"Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"*;

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. n. 0051080/2018 in data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, in vigore dal 1° agosto 2018;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi"*, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"*, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente *"T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modificazioni, per le parti compatibili;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTA la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della Legge 12 novembre 2011 n. 183;

VISTO il Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5 *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"* convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed, in particolare, l'art. 8 in materia di semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

VISTO l'art. 24 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante *"Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici"*,



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO l'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni con Legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114;

VISTO il DL 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2016, che ha iniziato ad avere definitivamente efficacia il 25 maggio 2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 158 del 24 maggio 2022, relativa all'aggiornamento della classificazione in fasce retributive legate alla complessità degli Istituti e revisione della disciplina relativa alla remunerazione dei Direttori facente funzione, e successiva modificazione con delibera n. 210 del 28 giugno 2022, limitatamente alla decorrenza di applicazione della delibera n. 158/2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 331 del 18 ottobre 2023, mediante la quale è stata approvata l'indizione del presente bando di selezione;

d e c r e t a

Art. 1 - Oggetto della selezione

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche indice una procedura di selezione per la nomina del **Direttore dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB) – Palermo**.

2. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del CNR, gli Istituti sono le unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'Ente. Essi hanno autonomia scientifica nel quadro della programmazione dell'Ente, nonché autonomia finanziaria e gestionale delle risorse assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti loro affidati, tenendo conto degli indirizzi operativi impartiti dal Direttore Generale e nei limiti indicati nel Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

3. L'Istituto IRIB, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca sulle principali aree tematiche, di seguito riportate:

- Meccanismi cellulari, molecolari e genetici dei processi fisiopatologici, influenzati anche dall'ambiente; applicazioni della ricerca di base in ambito diagnostico preventivo e terapeutico;
- Epidemiologia, caratterizzazione e trattamento delle condizioni di rischio individuale ed ambientale per gli apparati cardio-vascolare e respiratorio e per il sistema endocrino;
- Neuroscienze, dalle molecole alle terapie;
- Ingegneria biomedica, biomateriali e tecnologie innovative per la salute e traslazione delle ricerche;
- Malattie rare e sviluppo di trattamenti farmacologici innovativi;
- Biomatemática, bioinformatica e biostatistica.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

4. L'Istituto IMM afferisce al Dipartimento di Scienze Biomediche (DSB) del CNR.
5. Gli Istituti realizzano i programmi e i progetti di ricerca loro affidati dal Direttore del Dipartimento di afferenza, gestiscono programmi e progetti di ricerca realizzati con fondi acquisiti autonomamente intrattenendo le relative relazioni anche a livello europeo e internazionale; possono partecipare a progetti di ricerca coordinati da Dipartimenti diversi da quello di afferenza, predispongono un piano di sviluppo delle competenze e della strumentazione in linea con lo stato dell'arte della ricerca e con le indicazioni del documento di visione strategica.
6. Nei Documenti Programmatici CNR e nelle Relazioni di Consuntivo, consultabili sul sito Web del CNR alla seguente URL: <https://www.cnr.it/it/documenti-programmazione> sono indicati gli obiettivi progettuali e i risultati conseguiti negli anni precedenti. Elementi aggiuntivi relativamente all'articolazione territoriale degli istituti, ai prodotti della ricerca, alle collaborazioni e ai contratti, nonché alle attrezzature scientifiche disponibili sono riportati nella sezione "Attività di Ricerca" della Home Page del sito Web del CNR.
7. Il CNR si riserva la facoltà di non procedere alla selezione nel caso di sopravvenuti interessi derivanti dalla variazione degli obiettivi perseguiti nel processo di riorganizzazione della rete scientifica e/o da eventuali sopravvenute modifiche del quadro normativo del CNR.

Art. 2 - Requisiti

1. Possono partecipare alla selezione persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale negli ambiti di cui all'art. 1 comma 3, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
2. È richiesta la conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, non sono ammessi alla selezione i candidati che hanno già svolto le funzioni di Direttore d'Istituto, per due mandati anche non consecutivi, indipendentemente dall'Istituto.

Art. 3 - Compiti, doveri e regime di impegno

1. Il Direttore dirige, coordina e promuove lo sviluppo delle attività dell'Istituto di cui è responsabile ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, nel quadro della programmazione dell'Ente, svolgendo le funzioni previste dall'art. 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento.
2. L'incarico di Direttore è svolto a tempo pieno.
3. La carica di Direttore è incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonché con le funzioni di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attività commerciali o industriali.
4. La carica di Direttore è altresì incompatibile con quella di Presidente, di Direttore Generale, di Direttore di Dipartimento o con altre funzioni dirigenziali interne all'Ente, nonché con la carica di componente del Consiglio di amministrazione, del Consiglio scientifico, del Collegio dei revisori dei conti e dell'Organismo indipendente di valutazione.
5. Il Direttore, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente del CNR o di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.

Art. 4 - Durata in carica

1. L'incarico di Direttore ha durata di quattro anni a decorrere dal conferimento. Il Direttore d'Istituto può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi, indipendentemente dall'Istituto.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

2. L'incarico può cessare anticipatamente per dimissioni, revoca nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a), b), c) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ovvero negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Compenso

1. Ai sensi della delibera n. 158 in data 24 maggio 2022, al Direttore d'Istituto è corrisposto un compenso fisso corrispondente alla retribuzione di fascia A, ed un compenso a titolo di retribuzione di risultato per la medesima fascia, il cui ammontare è indicato nella tabella approvata con la medesima delibera.

Art. 6 - Domande di partecipazione – modalità di presentazione – termini

1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR, disponibile attraverso il reindirizzamento dal Portale Nazionale del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica <https://www.inpa.gov.it>, di cui all'art. 35 ter del D.Lgs 165/2001, ovvero direttamente tramite l'applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al successivo comma 4. Il candidato, entro il termine utile per la presentazione della candidatura, può modificare, integrare o eliminare, dalla procedura informatica, la propria domanda, sia in stato provvisorio sia in stato inviato (confermato).

2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l'esclusione.

3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sul portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it>). Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta **entro le ore 18:00** dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'invio della domanda. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma su cui caricare la domanda, a seguito di accertamento, l'Ente provvederà alla proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda, corrispondente al tempo del malfunzionamento. In tal caso, l'Ente pubblica sul sito istituzionale e sul portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga.

4. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del "Manuale utente" presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce "Altro"):

a) effettuare l'accesso tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) oppure con carta d'identità elettronica (CIE). In alternativa si possono ottenere le credenziali di accesso proprietarie di questa amministrazione procedendo alla registrazione nel portale <https://selezionionline.cnr.it> utilizzando il link [Nuova registrazione](#). Coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione attraverso il medesimo sito, devono usare le credenziali già in loro possesso, senza effettuare una nuova registrazione;

I dipendenti CNR non necessitano di registrazione poiché devono utilizzare le proprie credenziali ufficiali CNR di cui sono già in possesso (credenziali per accedere ai Servizi in Linea per il Personale – SIPER);

b) compilare la domanda;

c) allegare il *Pdf del curriculum in italiano o inglese*;

d) allegare il *Pdf di un documento di identità* in corso di validità;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

e) scaricare (esclusivamente dopo aver terminato e salvato l'inserimento dei dati richiesti nel modulo di domanda) **il modulo concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscriverlo con firma autografa leggibile e scansionarlo ovvero firmarlo digitalmente, **quindi allegare il predetto alla domanda di partecipazione**;

f) scaricare (esclusivamente dopo aver terminato e salvato l'inserimento dei dati richiesti nel modulo di domanda) **il modulo concernente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679**, sottoscriverlo con firma autografa leggibile e scansionarlo ovvero firmarlo digitalmente, **quindi allegare il predetto alla domanda di partecipazione**;

g) confermare ed inviare definitivamente la domanda per ricevere la conferma della corretta sottomissione.

Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all'indirizzo e-mail di registrazione del candidato.

Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come indicato al comma 3 lett. g), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

5. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell'indirizzo PEC personale sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.

6. I cittadini non residenti in Italia indicheranno l'indirizzo di posta elettronica ordinaria ai fini delle relative comunicazioni.

7. Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Accesso/registrazione in procedura" del Manuale Utente, mentre per ricevere assistenza utilizzare il servizio di Helpdesk.

Art. 7 - Procedure di selezione

1. Le candidature sono valutate da una Commissione esaminatrice composta da un minimo di tre a un massimo di cinque esperti, anche non italiani, nominata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

2. La Commissione potrà svolgere il procedimento di selezione utilizzando anche modalità telematiche.

3. La Commissione definisce i criteri di valutazione attraverso i quali accertare l'alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale dei candidati, tenendo conto delle esigenze scientifiche e organizzative dell'Istituto interessato.

4. Ciascun commissario esprime un giudizio individuale sul curriculum di ogni candidato. I candidati ritenuti in possesso della qualificazione richiesta sono ammessi a sostenere il colloquio che potrà svolgersi in italiano o in inglese.

5. L'avviso di convocazione al colloquio viene comunicato ai candidati ammessi, almeno dieci giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo, all'indirizzo PEC del candidato; per i cittadini non residenti in Italia le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica ordinaria. Per motivate esigenze il colloquio potrà essere svolto con videoconferenza secondo le modalità operative che saranno comunicate dal CNR.

6. Per ciascuno dei candidati selezionati per il colloquio, la Commissione esprime un giudizio collegiale basato sulle risultanze del colloquio stesso e sulla valutazione del curriculum.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

7. Sulla base della valutazione comparativa dei giudizi collegiali espressi, la Commissione seleziona una terna di candidati che saranno convocati successivamente per l'audizione innanzi al C.d.A. La procedura deve essere ripetuta con la pubblicazione di un nuovo bando qualora la commissione non individui almeno due candidati idonei.
8. I candidati idonei devono presentare al Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, un documento, redatto in italiano o in inglese, sulle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'Istituto.
9. L'Ufficio Reclutamento del Personale della DCGR acquisisce un parere dal Consiglio d'Istituto sui documenti presentati dai candidati. Non possono prendere parte alla formulazione del suddetto parere i componenti del Consiglio d'Istituto che siano candidati alla selezione. Il predetto Ufficio acquisisce altresì un parere dal direttore del Dipartimento di afferenza. I pareri devono intervenire entro dieci giorni dalla richiesta.
10. Il documento è illustrato dai candidati nel corso dell'audizione davanti al Consiglio di Amministrazione che, valutata l'adeguatezza della visione strategica rispetto agli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione e la capacità di realizzazione della stessa, nomina il Direttore d'Istituto.
11. Qualora il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'audizione, non ritenga nessuno dei candidati pienamente rispondente alle esigenze scientifiche ed organizzative dell'Istituto, dispone l'indizione di un nuovo bando di selezione.

Art. 8 - Nomina e assunzione dell'incarico

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera la scelta, la nomina del vincitore nonché l'affidamento dell'incarico.
2. La comunicazione della nomina è trasmessa all'interessato che, entro i successivi dieci giorni, presenta la dichiarazione di accettazione dell'incarico. L'incarico è attribuito dal Direttore Generale previo accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità o di altri fattori ostativi al conferimento, ivi inclusa la previsione di cui all'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il contratto di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii, deve essere sottoscritto non oltre trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto di attribuzione della nomina. La mancata accettazione o la mancata stipula del contratto comportano la decadenza dall'incarico.
4. Nei casi previsti dall'art. 15 comma 3 dello Statuto, la nomina è subordinata alla preventiva richiesta di aspettativa all'Università o all'Amministrazione di appartenenza, che deve intervenire entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando, per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro derivante dall'affidamento dell'incarico, e per le altre finalità compatibili con la presente procedura selettiva come specificatamente indicate nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'art. 6 comma 4 lett. f).
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/4993.2172/2140 – fax 0039.06/4993.3852 e-mail: ufficio.reclutamento@cnr.it - PEC: concorsi@pec.cnr.it).



Consiglio Nazionale delle Ricerche

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.

Art. 10 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR <https://www.cnr.it> sezione "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.

2. L'avviso di ricevimento di istanze di accesso agli atti della selezione sarà pubblicato sul sito CNR <https://www.cnr.it> sezione concorsi e opportunità.

3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 11 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma (tel.: 06 4993.2172 – fax 06 4993.3852) – e-mail: ufficio.reclutamento@cnr.it – PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it.

Art. 12 - Normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalle disposizioni del CCNL degli Enti Pubblici di ricerca.

Art. 13 - Pubblicità e diffusione

1. Il presente bando è pubblicato sul Portale unico della Pubblica Amministrazione "inPA" (<https://www.inpa.gov.it>), sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>.

2. Un estratto del bando in lingua inglese è pubblicato sul portale Euraxess della Commissione Europea all'indirizzo <https://euraxess.ec.europa.eu> e nel Sistema Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>.

LA PRESIDENTE